

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. - Provincia con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Per Torino, Provincia del Regno, Roma (franco in confini).

TORINO, Lunedì 25 Agosto

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Stati Austriaci e Francia, Rendiconti del Parlamento, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE

Table with columns: Data, Barometro a millimetri, Termomet. cent. unito al Barom., Term. cent. esposto al Nord, Minima della notte, Anemoscopio, Stato dell'atmosfera.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 25 AGOSTO 1862

Il N. 753 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e beneficenza, quando anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali Istituzioni, dovranno tenere un'amministrazione distinta ed operare la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

Art. 3. Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre Istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, né le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrato da privati o per titolo di famiglia, e destinato a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Dell'Amministrazione delle Opere pie.

Art. 4. L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari, Istituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 5. Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 6. Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti o discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Art. 7. Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o del loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrato o sorvegliate.

Del regime economico e della contabilità delle Opere pie.

Art. 8. Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altro carteggio che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvegnano cambiamenti di amministrazione.

Art. 9. Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto ne ritirerà una copia e spedisce l'altra al Ministero dell'Interno.

Art. 10. Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il consuntivo del proprio Istituto.

Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

Art. 11. Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo. Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni.

Art. 12. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

Art. 13. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Della tutela delle Opere pie.

Art. 14. Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

Art. 15. Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1. I regolamenti d'amministrazione; 2. I conti consuntivi, salvo il disposto dall'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salvo per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1859 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare litii non riguardanti l'esazione delle rendite;

5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Art. 16. L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal voto del Presidente della Deputazione. Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 17. La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare la indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere ai periti di esaminare i progetti di opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 18. Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione delle Opere pie.

Art. 19. Sono approvati dal Ministero dell'Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie del medesimo è a carico dello Stato.

Art. 20. Il Ministero dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 3 per lo adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 21. Quando un'Amministrazione, dopo di essersi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidata, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

Art. 22. I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Art. 23. Quando venisse a mancare il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, o gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

Art. 24. La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'Istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La domanda del Consiglio, insieme a tutti i ricorsi è al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Art. 25. La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

Delle Congregazioni di Carità.

Art. 26. In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

Art. 27. Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri.

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora la venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il beneficiario o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Art. 28. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 29. Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio del cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 30. Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'art. 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sulla origine e sull'oggetto dell'Istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

Art. 31. Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'art. 35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.

Art. 32. Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non si sia a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione.

Art. 33. Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'art. 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

Art. 34. Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'art. 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali

o ad istanza loro, siano con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1.º gennaio 1865 i razziati imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

1. Pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale;

2. Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali;

3. Sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consorzile;

4. Sussidi fissi ad individuali, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emanarne l'elenco. I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il raziato generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotrofo di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1.º gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministero dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più Provincie. Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministero dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

Art. 35. Nelle Provincie Napolitane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitativo dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie locali.

Art. 36. Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi.

Art. 37. Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

Art. 38. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1.º gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti, nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 3 agosto 1862. VITTORIO EMANUELE. U. RATTAZZI.

Il N. 712 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 9 dello Statuto;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Articolo unico.

L'attuale Sessione parlamentare del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 agosto 1862. VITTORIO EMANUELE. U. RATTAZZI.

S. M. con Decreti 17 volgente sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha nominato a cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro;

Marsili avv. Giacomo, capo di sezione nel Ministero stesso; P. Leo Carlo, id.; Pantzardi Gio. Battista, id.; Pozzuoli ingegnere Luigi; Molino Agostino.